

VERBALE D'ACCORDO

Roma, 5 aprile 2008

In data odierna, le delegazioni di Federambiente e delle OO.SS. FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FIADEL si sono incontrate per esaminare i punti fondamentali relativi al rinnovo del CCNL di categoria di Federambiente ed avviare, quindi, la fase conclusiva del negoziato.

In premessa, Federambiente, d'intesa con le OO.SS., ha convenuto di costituire un Fondo Nazionale per la prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro, alla luce dei recenti dispositivi emanati dal Governo in via di applicazione.

Federambiente e le OO.SS. ribadiscono l'intendimento di porre al centro della propria azione il tema della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei posti di lavoro, in un quadro di garanzie che rafforzi l'informazione e la formazione sugli eventuali rischi connessi alle attività dei servizi ambientali e territoriali. Su tale progetto, le parti concordano di coinvolgere tutte le Associate, le Istituzioni e l'Anici, al fine di incrementare e rendere più efficaci le iniziative formative dei lavoratori. A tal proposito Federambiente destinerà un importo da definirsi per ciascun lavoratore allorquando si saranno formalizzate le specifiche intese. Al fine di rendere più operativo e funzionale il Fondo le parti si riservano di verificare una gestione bilaterale dello stesso.

Ciò premesso, le parti, in relazione al rinnovo del CCNL, riconfermano l'obiettivo di realizzare il CCNL unico di settore, attraverso il superamento dei differenziali normativi ed economici esistenti, e concordano quanto segue:

1) di recuperare il differenziale di presenza lavorativa esistente tramite la progressiva parificazione con il contratto FISE delle ferie e dei giorni festivi supplementari ex art. 30 CCNL 31.10.1995 per un totale di tre giornate per tutti i lavoratori in forza al 30 aprile 2003. In questo senso le parti concordano sulle seguenti fasi di recupero :

- a) luglio 2008 , una giornata;
- b) gennaio 2009, una giornata
- c) gennaio 2010, una giornata

Per un totale complessivo di tre giornate per tutti i lavoratori in forza al 30 aprile 2003.

Per tutti i lavoratori assunti successivamente a tale data il recupero sarà operato nella medesima modalità per un recupero pari a due giornate.

Per ogni fase di recupero di una giornata di ferie, verrà erogato un importo annuale in cifra fissa non rivalutabile come EDR, pari a euro 46,67 lordi riferito al 3° livello A.

Detto importo, parametrato per ciascun livello di inquadramento è onnicomprensivo di ogni incidenza sugli istituti indiretti e differiti e verrà corrisposto con le medesime scansioni temporali sopraindicate.

2) La parte economica si esplicherà nel modo seguente:

Una tantum di Euro 680,00 lordi al netto dell'IRC, riferita al 3° livello A, riparametrata a copertura del periodo; che va dal 1° gennaio 2007 al 30 aprile 2008,

Aumenti contrattuali riferiti al 3° livello A per un totale di Euro 208,00 lordi a regime riferiti alla somma dei due distinti bienni economici 2007-2008 e 2009-2010

Le scansioni temporali di applicazione, le quantità relative alle somme sopraindicate e le relative clausole contrattuali sono le medesime del CCNL FISE.

Le parti concordano di procedere ad una verifica all'inizio del 2009 per quanto attiene al valore economico determinato nel biennio 2009-2010 per adottarne gli eventuali adeguamenti convenuti.

Le parti concordano sul testo allegato della Classificazione del personale, convenendo di effettuare una verifica tecnica su specifiche figure professionali atipiche rispetto all'articolazione organizzativa di Federambiente. Per quanto attiene all'Area Conduzione della Classificazione del

personale, le parti concordano di riconoscere alla figura del monoperatore 3° livello un'indennità di prestazione giornaliera, a effettiva presenza, pari a Euro 1,00 lorde e di riconoscere alla medesima figura qualora accompagnata da una unità operativa un'indennità di prestazione giornaliera, a effettiva presenza, pari a Euro 0,50 lordi.

Le parti concordano altresì di procedere ad una riduzione del tempo di permanenza nel parametro B nella misura di mesi 12 a far data dal 1° gennaio 2009.

Le parti concordano per quanto riguarda i lavoratori assunti a far data dal 1° maggio 2008 di applicare la normativa del contratto FISE riguardante l'istituto delle ferie e del TFR. Per quanto attiene quest'ultimo istituto le parti concordano altresì di eliminare dall'attuale normativa prevista dall'art. 68 del CCNL vigente il punto 7 e il punto 23 del comma 2 per i lavoratori in servizio.

Le parti concordano, altresì, che le aziende si assumano l'onere economico relativo al rilascio della Carta del Conducente come verrà definito nel CCNL FISE.

3) Per quanto attiene all'orario di lavoro, le parti concordano di procedere ad una revisione della relativa normativa sulla base dei seguenti elementi su cui si è raggiunta un'intesa:

- Soppressione del lavoro supplementare
- Tetto massimo giornaliero ore 10
- Tetto massimo settimanale ore 50
- Tetto massimo annuo lavoro straordinario ore 200
- Orario flessibile: massimo 150 ore con un tetto massimo settimane di ore 50. Incremento sulle prime 100 ore al 15%, sulle successive 50 al 20%.
- Istituto Banca delle Ore. Le parti concordano di rivisitarlo prevedendo le prime 100 ore di prestazione straordinaria da compensare secondo la normativa esistente sul lavoro straordinario. Le ore residue concorrenti al tetto massimo recuperate al 50% con modalità da definirsi. Fermo rimanendo il diritto del lavoratore di conferire alla propria Banca delle Ore fino all'intero ammontare del lavoro straordinario prestato.
- Le parti concordano, altresì, di prevedere con cadenza annuale un esame congiunto sulla programmazione del lavoro straordinario, e di informare in sede di consuntivo quadrimestrale (gennaio-maggio-settembre) sull'andamento delle prestazioni erogate dalle diverse professionalità.

4) Le parti concordano, altresì, di rinviare ad una definizione entro il 30 giugno 2008 le seguenti tematiche:

- Revisione della normativa sul mercato del lavoro con riferimento alle modificazioni introdotte dalla legge n. 247/07 (tempo determinato, apprendistato professionalizzante, etc.);
- Passaggio di gestione;
- Salute e sicurezza con riferimento alla istituzione di un Osservatorio Specifico nazionale con compiti di analizzare e verificare della normativa legislativa e contrattuale in coerenza con le specificità del settore.

Le parti confermano la validità degli accordi già sottoscritti ed in particolare dell'articolato sulle esternalizzazioni, sul campo di applicazione, sulle Relazioni Industriali, sulla responsabilità sociale d'impresa e sul mercato del lavoro.

Le parti convengono che per tutti i punti pattuiti in questo accordo, Federambiente si riserva la facoltà di valutare tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni derivanti da rinnovo del CCNL FISE sui medesimi istituti per recepirle e renderle parte integrante del nuovo CCNL Federambiente.

Conseguentemente a quanto sopra convenuto, le OO.SS. revocano le due giornate di sciopero proclamate nei giorni 7 e 8 aprile p.v., e convengono di far rientrare tutte le iniziative programmate.

Le parti convengono di incontrarsi il prossimo mercoledì 9 aprile, alle ore 10.00 per la definizione dei testi che compongono il CCNL Federambiente.

Letto, approvato e sottoscritto alle ore 13.00

FEDERAMBIENTE

FP-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

FIADEL